

# COMUNE DI

## PROVINCIA DI

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

*(Art. 12, legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni)*

### **INDICE**

#### **Capo I – DISCIPLINA GENERALE**

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Tipologia degli interventi
- Art. 3 – Soggetti beneficiari
- Art. 4 – Settori di intervento

#### **Capo II – SETTORI DI INTERVENTO**

- Art. 5 – Settore sociale
- Art. 6 – Settore cultura beni artistici e storici
- Art. 7 – Settore istruzione
- Art. 8 – Settore sport e ricreazione
- Art. 9 – Settore turismo
- Art. 10 - Settore ambiente
- Art. 11 – Settore lavoro e sviluppo economico
- Art. 12 – Settore cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale
- Art. 13 – Interventi di carattere straordinario

#### **Capo III – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI**

- Art. 14 – Disposizioni comuni
- Art. 15 – Procedura di richiesta contributi per singole iniziative
- Art. 16 – Procedura di richiesta contributi per attività e progetti
- Art. 17 – Richiesta contributo spese di cremazione
- Art. 18- Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, impianti e attrezzature nonché manodopera comunali
- Art. 19 – Procedura di concessione dei contributi – assegnazione
- Art. 20– Graduatorie degli aspiranti ai benefici regolamentari - Criteri
- Art. 21 – Rendicontazione dei benefici e controlli

#### **Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 22 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
- Art. 23– Rapporti e responsabilità – esclusioni
- Art. 24 – Patrocinio
- Art. 25 – Entrata in vigore

## **Capo I – DISCIPLINA GENERALE**

### **Art. 1**

#### *Oggetto e Finalità*

1. Il presente Regolamento, per il seguito identificato come “Regolamento”, disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e qualsivoglia altro beneficio economico o materiale disposta dal Comune di , per il seguito semplicemente “Comune” nei confronti di soggetti pubblici e privati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L. 4 agosto 1990 n°241.
2. Fanno eccezione le erogazioni di benefici, puntualmente individuati nel testo, oggetto di specifici regolamenti comunali, nonché i benefici scaturenti da disposizioni regolamentari emanate nell’ambito di gestioni associate di servizi comunali.
3. Sono altresì esclusi dal Regolamento:
  - a) i contributi economici a copertura parziale delle spese di gestione delle attività sociali che il Comune assegni annualmente a enti operanti nel suo territorio, sui quali esso eserciti i compiti di vigilanza previsti dalla normativa regionale;
  - b) i contributi erogati per la partecipazione ad iniziative di altri enti territoriali;
  - c) i contributi dal Comune erogati, a copertura delle relative spese di gestione, agli enti, associazioni e società nella propria qualità di socio, conformemente ai rispettivi statuti;
  - d) il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al Comune.
4. Non è considerata contributo la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza, quali coppe, trofei, medaglie, nei limiti degli specifici stanziamenti annuali di bilancio.
5. Il Comune si avvale degli strumenti di cui al 1° c. per realizzare, in attuazione dei principi generali fissati dal suo Statuto, il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo. A tal fine esso favorisce, valorizza e sostiene, in particolare, le forme associative, sia pubbliche che private, assumendo metodologia che garantisca equità, proporzionalità e trasparenza dell’azione.

### **Art. 2**

#### *Tipologia degli interventi*

1. Gli interventi del Comune, sia che ineriscano singole iniziative, sia che siano volti a sostenere l’attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal Regolamento possono consistere in:
  - a) assegnazione di contributi finanziari, sussidi e sovvenzioni;
  - b) concessione temporanea dell’uso agevolato o gratuito di beni immobili, impianti e attrezzature comunali;
  - c) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;

d) altre forme di aiuti comunque diretti ad arrecare un vantaggio economico.

### **Art. 3**

#### *Soggetti beneficiari*

1. Possono ordinariamente accedere ai benefici disciplinati dal Regolamento, i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la sua Collettività o per la promozione dell'immagine del Comune e che agiscono quali:
  - a) enti pubblici
  - b) associazioni, fondazioni e altre istituzioni dotate di personalità giuridica
  - c) associazioni non riconosciute, comitati: soltanto se operanti senza scopo di lucro
  - d) università ed istituti di ricerca legalmente riconosciuti
  - e) soggetti privati in genere: soltanto per la iniziativa oggetto della richiesta di contributo e che abbia ottenuto dal Comune il patrocinio, alle condizioni distintamente previste dal Regolamento e/o dal provvedimento riconoscitivo del patrocinio, salvi i casi specificamente previsti dal Regolamento e dalla normativa da esso richiamata
2. Il Regolamento disciplina criteri e metodologia per l'ammissione di costoro ai benefici che ne costituiscono oggetto e per la relativa quantificazione, assegnando preferenza, a parità di punteggio assegnato agli altri requisiti, alle associazioni iscritte all'*Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato*, istituito ai sensi di apposito *regolamento comunale per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato*.
3. Ulteriori possibili beneficiari sono individuati dal Regolamento per singoli settori di intervento, nonché dal Sindaco, in relazione al budget assegnato alla sua autonoma discrezionalità come in prosieguo, - a prescindere dall'esistenza di un loro specifico legame con il territorio quale delineato dal Regolamento -, motivando il merito riconosciuto.
4. Non possono fruire dei finanziamenti e benefici economici di cui al presente regolamento persone giuridiche o enti di fatto affiliati a società segrete o costituenti articolazione politico-amministrativa di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659).

### **Art. 4**

#### *Settori di intervento*

1. Il Comune, per le finalità di cui all'art. 1, individua i seguenti settori di intervento:
  - a) Sociale
  - b) Cultura, beni artistici e storici
  - c) Istruzione
  - d) Sport e ricreazione
  - e) Turismo
  - f) Ambiente
  - g) Lavoro e Sviluppo economico
  - h) Cooperazione allo sviluppo e Solidarietà internazionale

2. Per ciascun Settore il Regolamento individua le attività e le iniziative che, ricorrendo i relativi presupposti dallo stesso stabiliti, senza necessità di ulteriori atti di esercizio di discrezionalità politica, in tanto in quanto finanziate nei programmi di periodo dell'Ente, legittimano l'intervento del Comune ai sensi della presente disciplina, qualora esso non vi concorra ad altro titolo. Ad esse sono da intendersi assimilate quelle che, sebbene non previste, sono riconducibili alle relative finalità esplicite o sottese e che comunque, quand'anche non svolgentesi all'interno del territorio del Comune, ad esso ed ai suoi abitanti possano arrecare beneficio anche in termini di valorizzazione.
3. La Giunta Comunale, nell'ambito della propria attività di programmazione può comunque, con atto di indirizzo, indicare, tra quelle come sopra individuate, attività cui, in tutto od in parte, debbono essere prioritariamente destinati gli aiuti dell'Ente, applicandosi per la concreta individuazione dei destinatari la procedura di cui al Regolamento.
4. Fermi restando i criteri e la metodologia stabiliti dal Regolamento, in quanto compatibili, l'erogazione di benefici a vantaggio di diversi settori e/o attività richiederà il previo motivato pronunciamento dell'Organo indicato all'articolo 13, non potendosi intendere sufficiente la previsione di idoneo stanziamento di bilancio.

## **Capo II – SETTORI DI INTERVENTO**

### **Art. 5**

#### *Settore sociale*

1. Per gli effetti di cui all'art. 4 c. 2 che precede sono definite le seguenti attività ed iniziative:
  - a) Organizzazione e gestione di attività e servizi socio – assistenziali
  - b) Avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale e sanitaria
  - c) Iniziative a protezione e tutela della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva
  - d) Attività e iniziative per favorire l'aggregazione giovanile, anche volte alla prevenzione delle situazioni di disagio e devianza giovanile ed al recupero dei soggetti sottoposti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili
  - e) Attività ed iniziative volte alla tutela, al sostegno, all'assistenza ed alla socializzazione della popolazione anziana
  - f) Attività e iniziative volte al superamento degli squilibri sociali, nonché opere di solidarietà a livello locale e nazionale
  - g) Attività ed iniziative volte alla tutela e promozione dei diritti dei cittadini ed all'impegno civile nei settori sociale e sanitario.
2. Sono esclusi dalla presente disciplina i sussidi a persone bisognose e la concessione in uso alle stesse di locali di proprietà dell'amministrazione comunale. Tali interventi sono diversamente e separatamente regolamentati.

### **Art. 6**

#### *Settore cultura, beni artistici e storici*

1. Per gli effetti di cui al precedente art .4 c. 2 sono definite le seguenti attività ed iniziative:

- a) Organizzazione di premi letterari e artistici, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità e che possano concorrere alla sua valorizzazione
  - b) Promozione della conoscenza, conservazione, valorizzazione e accrescimento dei patrimoni artistici, culturali storici e ambientali ( monumenti, biblioteche, pinacoteche, musei, bellezze naturali e paesaggistiche ivi incluse le raccolte di interesse scientifico, artistico e storico appartenenti a privati) anche con pubblicazioni
  - c) Organizzazione, svolgimento, promozione e sostegno di attività teatrali, musicali, cinematografiche, anche dirette all' insegnamento
  - d) Manifestazioni, anche a carattere religioso, rievocazioni storiche, rappresentazioni che conservano e valorizzano tradizioni storiche e culturali locali nonché il ricordo e la memoria di cittadini illustri
2. Il Comune, per promuovere e sostenere le attività di tutela dei beni artistici e storici, può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'amministrazione, da enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:
- a) Il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali e storici ed il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio comunale

#### **Art. 7**

##### *Settore istruzione*

1. Per gli effetti di cui all'art. 4 c. 2 del Regolamento sono definite le seguenti attività ed iniziative:
  - a) Attività ed iniziative nel campo scolastico e delle problematiche giovanili
  - b) Promozione ed organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse scolastico e nell'ambito delle attività extra-scolastiche giovanili
  - c) Attività pedagogiche
  - d) Interventi socio-educativi a favore di diversamente abili, soggetti svantaggiati, immigrati ed extra-comunitari, volti a favorire l'inserimento scolastico ad ogni livello
  - e) Attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici
  - f) Iniziative, anche di tipo organizzativo, volte a migliorare l'esercizio del diritto allo studio e favorire la promozione scolastica
2. Il Comune esercita le funzioni attribuitegli dalla legge per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico secondo le modalità previste dalle normative in materia e dagli appositi regolamenti dei relativi servizi.

#### **Art. 8**

##### *Settore sport e ricreazione*

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, alla formazione educativa e sportiva.
2. In particolare per gli effetti di cui all'art. 4 c. 2 sono definite le seguenti attività ed iniziative:
  - a) Promozione, organizzazione e cura della pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motoria rivolta ai giovani, alle famiglie e agli anziani
  - b) Promozione e diffusione dell'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti

- c) Promozione, organizzazione e gestione di attività ricreative e del tempo libero
  - d) Promozione dell'attività sportiva fra i diversamente abili
3. I contributi di cui al Regolamento non sono cumulabili con quelli eventualmente riconoscibili per l'uso e la gestione di impianti sportivi ai sensi dell'apposito regolamento comunale.
4. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrano particolari motivazioni attinenti il prestigio e l'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di contributi, sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

### **Art. 9**

#### *Settore turismo*

1. Per gli effetti di cui all'art. 4 c. 2 del Regolamento sono definite le seguenti attività ed iniziative:
- a) Realizzazione di pubblicazioni, guide, depliant e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica
  - b) Organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione, anche turistica, del territorio
  - c) Organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
  - d) Assistenza ai turisti
  - e) Organizzazione di manifestazioni nell'ambito del turismo congressuale

### **Art. 10**

#### *Settore ambiente*

1. Per gli effetti di cui all'art. 4 c. 2 del Regolamento sono definite le seguenti attività ed iniziative:
- a) Protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio
  - b) Promozione, organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici
  - c) Realizzazione di corsi di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale
  - d) Realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che abbiano per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione
  - e) Protezione civile, svolta di concerto e nell'ambito delle competenze comunali in detta materia
  - f) Esercizio della scelta di cremazione dei resti mortali
2. L'esercizio dell'opzione di cui alla lettera F del precedente comma, in considerazione dei vantaggi igienici, economici ed in termini di sicurezza che ne derivano alla collettività indifferenziata, in deroga alla disciplina generale del Regolamento, come puntualmente definito nel prosieguo, darà titolo all'assegnazione di un contributo in conto delle relative spese, in base alle tariffe praticate, nei limiti di legge, dal gestore dell'impianto di cremazione, da assegnarsi ai richiedenti secondo l'ordine di presentazione delle domande, sino alla concorrenza degli

stanziamenti annuali di bilancio, nella misura di tempo in tempo stabilita dalla Giunta Comunale e secondo la ulteriore disciplina del Regolamento.

#### **Art.11**

##### *Settore lavoro e sviluppo economico*

1. Nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti governativi, il Comune può erogare finanziamenti o benefici ai soggetti di cui all'art. 3 nonché ad aziende e soggetti privati che operano nel settore produttivo per le seguenti attività:
  - a) Iniziative di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali
  - b) Organizzazione o partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano nel territorio del Comune, sia al di fuori di esso, al fine della promozione di prodotti e/o attività produttive esercitate nel Comune
  - c) Valorizzazione del tessuto economico e produttivo del comune
2. Per gli effetti di cui all'art. 4 c. 2 del Regolamento sono altresì definite le seguenti attività ed iniziative dei soggetti di cui all'art. 3, volte a promuovere l'occupazione locale:
  - a) Gestione di corsi di formazione particolarmente indirizzati a giovani, lavoratori inoccupati, diversamente abili

#### **Art. 12**

##### *Settore cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale*

1. Il Comune può destinare, in conformità a quanto previsto dal comma 1/bis dell'art. 19 del D.L. n.8/1993, come convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, un importo non superiore allo 0,80% della somma degli stanziamenti per entrate correnti iscritti ai primi tre titoli del bilancio di previsione annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.
2. Per le finalità di cui al precedente comma il Comune, coerentemente al piano regionale di settore di cui alla L.R. 17/99, può erogare contributi o benefici economici in particolare a enti pubblici, organismi non governativi, organizzazioni e associazioni internazionali, associazioni di immigrati stranieri presenti in Toscana, università ed enti di ricerca, soggetti privati che attuino progetti e iniziative in paesi esteri diretti a conseguire uno sviluppo sostenibile in ambito locale, rafforzare la democraticità delle istituzioni e della società civile, ricostruire e riabilitare strutture in seguito a calamità naturali e conflitti bellici, favorire processi di pacificazione, garantire il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.
3. Nell'assegnazione dei finanziamenti o benefici saranno privilegiate quelle azioni che appaiano maggiormente in grado di valorizzare le risorse locali al fine di conseguire sviluppo di tipo endogeno, di riequilibrare disuguaglianze sociali, con particolare riferimento alle discriminazioni sessuali e razziali .
4. Le aree di attività per le quali possono essere concessi contributi o altri benefici economici sono così individuate:
  - a) Solidarietà, cooperazione e parternariato internazionale
  - b) Dialogo e comprensione fra i popoli
  - c) Rispetto dei diritti umani e dei popoli
  - d) Sostegni e aiuti a popolazioni in situazioni di grave difficoltà
  - e) Sensibilizzazione verso le necessità delle popolazioni delle aree depresse del mondo

- f) Promozione della multiculturalità
- g) Promozione di “gemellaggi”.

### **Art. 13**

#### *Interventi di carattere straordinario*

1. La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune la possibilità di interventi di carattere straordinario, come già previsto all'articolo 4, quando gli stessi siano motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la Comunità.
2. Tali interventi potranno essere autorizzati dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale, qualora la spesa sia a carico di più di un esercizio, soltanto se esistente in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
3. Annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, sarà stanziata una somma destinabile alla erogazione di contributi e benefici economici ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 3 che precede, in deroga ai criteri ed alla metodologia del Regolamento, previo provvedimento del Sindaco che dovrà specificare motivatamente il merito riconosciuto. Le singole assegnazioni non potranno eccedere l'importo di Euro 200,00.

## **Capo III – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

### **Art. 14**

#### *Disposizioni comuni*

1. Il Comune opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici ai soggetti di cui all'art. 3 ed a quelli comunque individuati dal Regolamento, in forma contributiva vincolata alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate, anche qualora trattasi di iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'amministrazione comunale.
2. Possono essere richiesti ed erogati contributi sia per singole iniziative che per l'attività svolta nel corso dell'anno solare.
3. Ogni soggetto, nell'anno solare, è ammesso a richiedere un contributo per l'attività svolta e eventuali ulteriori contributi per singole iniziative.
4. In presenza di adeguate risorse stanziate sul bilancio pluriennale, previa autorizzazione consiliare, il Comune, qualora siano presentati specifici progetti o programmi pluriennali, può impegnarsi ad erogare contributi per un tempo massimo equivalente alla durata dello stesso bilancio. Tali contributi saranno corrisposti frazionatamente in relazione agli stanziamenti di PEG, a condizione che sia stata riscontrata regolare la rendicontazione afferente i benefici erogati per l'esercizio o gli esercizi precedenti.



## Art. 15

### *Procedura di richiesta contributi per singole iniziative*

1. Per le singole iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, corsi, ecc.) i soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici devono, di norma, presentare domanda almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio dell'iniziativa stessa, e comunque non oltre il **1° Aprile** dell'anno in cui si devono svolgere le iniziative.
2. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi di particolare urgenza e rilevanza specificatamente motivati.
3. La domanda di contributo dovrà essere fatta pervenire al Protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dovrà contenere, sotto la personale responsabilità del firmatario:
  - a) generalità della persona fisica ovvero denominazione del diverso soggetto beneficiario, nonché le generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
  - b) indicazione del tipo di intervento richiesto al Comune: patrocinio e/o ammontare del contributo e/o dettagliata specificazione delle strutture, beni ed attività comunali richiesti;
  - c) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente: il programma dell'iniziativa, tempi e modi di suo svolgimento, destinatari, dati circa la rilevanza della stessa in ambito comunale, regionale o più vasto;
  - d) previsione di spesa e di ricavi per le attività per le quali è richiesto l'intervento comunale;
  - e) dichiarazione in ordine all'assoggettamento del contributo alla ritenuta di acconto IRPEG o IRPEF ai sensi del D.P.R. 600/73;
  - f) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
  - g) dichiarazione in merito ad eventuali altre richieste di intervento comunale presentate, nel corso dell'anno solare, per altre iniziative o che si intende presentare per l'attività che sarà complessivamente svolta nell'anno medesimo;
  - h) dichiarazione in merito all'eventuale fruizione o relativo titolo, di contributi comunali non cumulabili con quelli del Regolamento;
  - i) indicazione delle eventuali altre richieste di benefici presentate, per la o le stesse iniziative od a sostegno della propria complessiva attività, ad altri soggetti e loro eventuale esito;
  - j) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione politico-amministrativa di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);
  - k) impegno ad accettare le norme contenute nel Regolamento;
  - l) impegno a far risultare, nel materiale e dai mezzi con i quali sarà effettuato pubblico annuncio di promozione delle manifestazioni, se svolgentesi successivamente la relativa assegnazione, che le stesse verranno realizzate con il contributo del Comune di Terricciola.
  - m) copia dello Statuto o dell'Atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

## **Art. 16**

### *Procedura di richiesta contributi per attività e progetti*

1. I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività e/o dei loro progetti devono presentare apposita domanda, di norma, entro e non oltre il 1° Settembre dell'anno di attività per il quale la richiesta è presentata.
2. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi specificatamente motivati.
3. La domanda di contributo dovrà essere fatta pervenire al Protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dovrà contenere, sotto la personale responsabilità del firmatario:
  - a) denominazione del soggetto beneficiario, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
  - b) previsione di spesa e di ricavi annui per l'attività per la quale è richiesto l'intervento comunale;
  - c) bilancio consuntivo dell'anno precedente o risultanze dello stesso;
  - d) dichiarazione in ordine all'assoggettamento del contributo alla ritenuta di acconto IRPEG o IRPEF ai sensi del D.P.R. 600/73;
  - e) impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta nell'anno, intendendosi per tale il periodo gennaio – ottobre, entro il 15 novembre dello stesso ed eventualmente a reinvestire nello stesso o simile ambito operativo il contributo assegnato;
  - f) dichiarazione in merito ad eventuali altri contributi richiesti al Comune per iniziative svoltesi o che si svolgeranno nell'anno per la cui attività complessiva è richiesto sostegno;
  - g) dichiarazione in merito all'eventuale fruizione o relativo titolo, di contributi comunali non cumulabili con quelli del Regolamento;
  - h) indicazione delle eventuali altre richieste di benefici presentate a sostegno della propria complessiva attività o per iniziative specifiche ad altri soggetti e loro eventuale esito;
  - i) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione politico-amministrativa di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);
  - j) impegno ad accettare le norme contenute nel Regolamento;
  - k) copia dello Statuto o dell'Atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

## **Art. 17**

### *Richiesta contributo spese cremazione*

1. La cremazione di cadavere umano autorizzata, nel rispetto della volontà del defunto, ai sensi delle vigenti norme (attualmente L.n°130/2001), indipendentemente dal luogo ove questa sia avvenuta, legittima il soggetto che possa provare di aver sostenuto le relative spese a richiedere la contribuzione prevista all'art. 10 c.2 del Regolamento, qualora il soggetto i cui resti sono stati cremati abbia avuto nel territorio del Comune la sua ultima residenza.
2. La relativa istanza, indicante il luogo di ultima residenza del defunto cremato, dovrà documentare, con esibizione od allegazione di regolari quietanze dalle quale sia possibile

inferire le generalità del cadavere, le spese sostenute per l'incenerimento nonché per gli adempimenti cimiteriali ad esso connessi, ai sensi delle tariffe praticate nel relativo impianto.

### **Art. 18**

#### *Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, impianti e attrezzature nonché manodopera comunali*

1. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione delle iniziative ed attività contemplate dal Regolamento anche con la concessione agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, impianti e attrezzature di proprietà comunale, nonché di propria manodopera diretta e coordinata da personale del Comune medesimo.
2. Compete al Responsabile del Settore assegnatario dei beni e del personale da impegnare valutare la compatibilità dell'accoglimento delle richieste con i programmi e le risorse affidatigli e, conformemente, adottare i necessari provvedimenti.
3. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che verrà fatto dei beni concessi. In nessun caso l'accoglimento della richiesta di prestazioni di manodopera, anche di tipo professionale, legittimerà i beneficiari ad impartire disposizioni ai dipendenti comunali, né costoro ed i dipendenti stessi impegnati potranno rispettivamente erogare e ricevere per tali prestazioni compensi, fatto salvo, secondo accordi con il Comune, su cui gravano interamente gli oneri retributivi, contributivi ed assicurativi, il pagamento a quest'ultimo di quota parte degli stessi.
4. Nell'atto di concessione saranno indicati:
  - a) le motivazioni di accoglimento della richiesta;
  - b) le date di inizio e termine dell'uso dei beni e/o delle prestazioni concessi, da specificarsi;
  - c) il valore economico d'uso del bene e del beneficio concessi;
  - d) le spese eventualmente a carico del beneficiario, le altre condizioni di disciplina dei rapporti fra le parti, anche sotto il profilo assicurativo e risarcitorio.
5. Il beneficio economico di cui al c. 4 lett. c) dovrà essere iscritto nell'Albo di cui al successivo art. 21.
6. Resta esclusa dalla disciplina del Regolamento la concessione onerosa di beni di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dell'ente medesimo.

### **Art. 19**

#### *Procedura di concessione dei contributi - assegnazione*

1. L'istruttoria delle domande di contributo per tutti i casi previsti dagli artt. 15 e 16 del Regolamento deve essere effettuata dal Servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio.
2. Il contributo concesso non potrà mai essere superiore alla differenza tra entrate ed uscite, quando le prime si dimostrino superiori alle seconde, come da rendiconto ai sensi del

Regolamento ed il contributo non potrà mai determinare un utile per il beneficiario. Sono escluse dal contributo le spese per le prestazioni personali dei componenti dell'ente o associazione richiedente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa. Eccezionalmente, previo motivato provvedimento autorizzatorio dell'Organo politico competente in ragione del rilievo dell'attività e del suo possibile sviluppo, il contributo, su richiesta degli interessati, potrà eccedere il limite di cui sopra qualora essi abbiano assunto formale impegno a reinvestire tale eccedenza in future uguali o similari attività senza scopo di lucro, del che dovranno a suo tempo fornire dimostrazione.

3. Il Servizio trasmetterà le domande e la relativa istruttoria al Sindaco, alla Giunta comunale od al Consiglio Comunale allorché, ai sensi del Regolamento, ne ravvisi rispettiva competenza, indi il Responsabile del Settore Affari Generali procederà all'assegnazione dei benefici conformemente ai criteri dell'articolo seguente ed alla disciplina tutta del Regolamento, entro il **30 Aprile** ed entro il **15 dicembre** dell'anno di presentazione delle richieste rispettivamente ai sensi dell'art. 15 e dell'art.16 che precedono.
4. L'assegnazione disposta in riferimento alle istanze prodotte ai sensi dello stesso articolo 15, qualora preceda la presentazione del rendiconto, sarà condizionata alla presentazione ed alle risultanze dello stesso e di ciò dovrà essere data notizia nel provvedimento attributivo. Comunque l'Ente avrà titolo a ripetere interamente l'equivalente dei benefici concessi qualora, in qualsiasi tempo, dovesse emergere falsità delle dichiarazioni e/o della documentazione prodotta.
5. Il provvedimento concessorio definirà anche le modalità ed i tempi di erogazione del beneficio.
6. Lo stesso provvedimento, possibilmente cumulativo dei benefici concessi ai richiedenti in uno stesso arco temporale di riferimento, dovrà comunque indicare tutti i soggetti che, nel periodo considerato, hanno concorso per lo stesso o simile titolo, dando conto della metodologia seguita. Alla Determinazione di concessione verrà data pubblicità nei termini regolamentari e di essa sarà data notizia a tutti gli interessati entro 30 giorni dalla sua esecutività.
7. L'istruttoria e le conseguenti determinazioni in merito alle istanze disciplinate all'art. 17 competeranno al Responsabile del Settore Servizi Demografici, assegnatario delle relative risorse che curerà altresì la ripetizione delle erogazioni qualora venga in qualsiasi tempo accertato essere stata prodotta documentazione non veritiera

## **Art. 20**

### *Graduatorie degli aspiranti ai benefici regolamentari – Criteri*

1. Le domande presentate ai sensi degli articoli 15 e 16 del Regolamento, qualora ritenute ammissibili a mente delle vigenti disposizioni, saranno ordinate in graduatorie per Settore di intervento.
2. Le graduatorie delle istanze prodotte ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, fatte salve le priorità eventualmente definite in conformità ad altre norme del Regolamento, privilegeranno, sulla scorta della documentazione fornita dagli interessati, le iniziative che, in ordine di importanza:

- a) possano contribuire al benessere degli abitanti le zone territorialmente più svantaggiate sotto il profilo economico e sociale, intendendosi per tali quelle più povere di risorse endogene, più isolate e meno densamente popolate;
- b) possano conseguire, per le caratteristiche intrinseche ed estrinseche, maggior successo in termini di beneficiari, utenti, afflusso di pubblico;
- c) abbiano dimostrato maggiori capacità di: consolidamento delle attività svolte e/o radicamento nel territorio degli effetti, rilevabili dalla ripetitività nel tempo delle azioni e da altri elementi di conoscenza forniti dagli interessati; autofinanziamento;
- d) non abbiano conseguito, nel periodo di riferimento e nell'anno precedente, altri finanziamenti pubblici e privati;
- e) siano risultate escluse da finanziamenti del Comune nei due precedenti esercizi per insufficiente disponibilità di fondi;
- f) siano state penalizzate da eventi imprevedibili.

3. Le graduatorie delle istanze prodotte ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, fatte salve le priorità eventualmente definite in conformità ad altre norme del Regolamento, privilegeranno, sulla scorta della documentazione fornita dagli interessati, le attività che, in ordine di importanza:

- a) abbiano contribuito al benessere degli abitanti le zone territorialmente più svantaggiate sotto il profilo economico e sociale, intendendosi per tali quelle più povere di risorse endogene, più isolate e meno densamente popolate;
- b) abbiano conseguito maggior successo da dimostrare in termini di risultati concreti: beneficiari, utenti, afflusso di pubblico od altra forma tangibile;
- c) abbiano dimostrato maggiori capacità di: consolidamento delle attività svolte e/o radicamento nel territorio degli effetti, rilevabili dalla ripetitività nel tempo delle azioni e da altri elementi di conoscenza forniti dagli interessati; autofinanziamento;
- d) non abbiano conseguito, nel periodo di riferimento, altri finanziamenti pubblici e privati;
- e) siano risultate escluse da finanziamenti del Comune nei due precedenti esercizi per insufficiente disponibilità di fondi;
- f) siano state penalizzate da eventi imprevedibili.

4. Onde evitare una eccessiva parcellizzazione dei finanziamenti e, quindi, una loro non efficace destinazione, i contributi saranno assegnati in misura non inferiore ad euro 350,00=, fermo restando che tale cifra dovrà trovare giustificazione in base al rendiconto delle spese e dei ricavi di gestione con le limitazioni previste dal Regolamento o nella accordata deroga come all'art.19 c. 2.

5. Per le finalità enunciate al comma 5 dell'articolo 1 ed al fine di non mortificare spirito di iniziativa ed impegno profusi, inoltre:

- a) la misura del contributo dovrà essere proporzionata agli oneri assunti;
- b) compatibilmente con le statuizioni di cui al comma 4 e gli altri criteri complessivamente dettati dal Regolamento si dovrà tendere a soddisfare tutte le richieste pervenute giudicate ammissibili.

## **Art. 21**

### *Rendicontazione dei benefici e controlli*

1. I soggetti assegnatari dei benefici di cui agli articoli 15 e 16 del Regolamento sono tenuti a presentare al Comune apposito rendiconto nei tempi già indicati, a firma del richiedente o

suo legale rappresentante, che sarà considerato responsabile ai sensi di legge della veridicità ed autenticità di quanto dichiarato e/o prodotto.

2. In particolare le spese a cui si è inteso destinare i contributi dovranno essere appositamente documentate mediante copia delle relative note di spesa (fatture, ricevute, scontrini, ecc.).
3. I contributi erogati nel settore della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale di cui all'art. 12, per la loro tipologia e particolarità, sono espressamente esclusi dall'obbligo della documentazione e della presentazione della relazione qualora trattisi di progetti realizzati da soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale.
4. Qualora le iniziative per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere effettuate dovrà esserne data comunicazione al Comune per i provvedimenti di competenza,- ivi inclusa la ripetizione di quanto eventualmente già erogato-, con la massima tempestività e, comunque, non oltre 20 giorni successivi alla data prevista per l'iniziativa.
5. I soggetti assegnatari di contributi sono comunque tenuti a restituire quanto loro richiesto dal Comune subordinatamente alla verifiche compiute ai sensi del Regolamento, anche a titolo di conguaglio per essere il contributo stato erogato antecedentemente la rendicontazione.
6. La mancata presentazione del rendiconto comporta l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio.
7. La mancata presentazione del rendiconto non giustificabile, così come il mancato versamento di somme richieste in restituzione costituiranno ulteriori cause di esclusione dai benefici previsti dal Regolamento valevole sine die.
8. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari delle provvidenze regolamentari, la liquidazione del contributo sarà sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione corrispondente.
9. Le dichiarazioni ed i documenti presentati sono soggetti a controllo, in percentuale del 10%, controllo da effettuarsi mediante sorteggio e/o criteri discrezionali, qualora se ne ravvisi la necessità, sotto la direzione del Responsabile del Settore comunale Affari Generali, previa istruttoria dei Servizi competenti da individuarsi ai sensi dell'art. 19 che precede.
10. Il controllo di cui al precedente comma potrà essere effettuato tramite l'anagrafe municipale, il Comando di Polizia Municipale, l'Ufficio Tributi del Comune, l'Anagrafe Tributaria, il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.

## **Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 22**

#### *Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica*

- 1.** Il Comune, in adempimento di quanto attualmente prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 - il quale ha abrogato l'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412-, provvede alla tenuta

dell'Albo dei soggetti – persone, enti pubblici e privati - a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché attribuiti vantaggi economici di qualunque genere a carico del proprio bilancio, **ivi inclusi crediti**

2. L'albo è aggiornato annualmente (entro il 30 aprile) a cura del Settore comunale *Affari Generali*
3. Per ciascun soggetto iscritto nell'Albo sono ivi indicati:
  - a) cognome, nome e indirizzo di residenza in caso di beneficiario persona fisica ovvero denominazione ed indirizzo della relativa sede legale nonché generalità dei legali rappresentanti;
  - b) finalità della concessione;
  - c) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
  - d) importo del contributo e/o del beneficio concesso.
4. Il Comune assicura la massima pubblicità e facilità di consultazione, gratuita, dell'Albo, da parte di tutti i cittadini, quantomeno mediante sua pubblicazione all'Albo pretorio e diffusione telematica.

### **Art. 23**

#### *Rapporti e responsabilità - esclusioni*

1. Il Comune resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.
2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono da esso contributi, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.
3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, venuto a conoscenza di situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, sospenderà l'erogazione dei benefici e, a seguito di eventuale esito sfavorevole degli accertamenti, ne disporrà la revoca con recupero dell'equivalente dei benefici economici già erogati, quest'ultimo in tanto in quanto sia accertato venuto meno il titolo antecedentemente la loro erogazione .
4. Sono escluse da contribuzione finanziaria del Comune le spese per uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.

### **Art. 24**

#### *Patrocinio*

1. Il Patrocinio di iniziative, manifestazioni, progetti da parte del Comune, salva la diversa tempistica che si impone nelle ipotesi di cui al comma 4, deve essere richiesto dal soggetto

organizzatore almeno 30 giorni prima del relativo evento ed è concesso formalmente dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale.

2. Il Patrocinio è gratuito.
3. La concessione del Patrocinio non comporta necessariamente benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal Regolamento.
4. Ai sensi del precedente articolo 3, fatta salva l'ipotesi di cui all' art.10 comma 1 lettera F) del Regolamento e specifiche eventuali disposizioni di legge, la concessione di Patrocinio costituisce presupposto per l'attribuzione dei benefici regolamentari a soggetti privati.
5. Il Patrocinio concesso dal Comune autorizza il soggetto richiedente all'utilizzo del suo stemma.
6. La concessione del Patrocinio deve essere resa pubblicamente nota dal soggetto che l'ha ottenuta mediante gli strumenti con i quali provvede alla promozione dell'evento.

#### **Art. 25**

##### *Entrata in vigore*

1. Il Regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.
2. Di esso viene disposta pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto comunale.